

**COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO**

Avviso pubblico per il rilascio dei n. 24 nulla osta previsti dal *Regolamento per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area Unesco* (approvato con Delibera CC n. 54 del 30 luglio 2025)

Art. 1 – Oggetto e finalità

La Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 3 c. 5 del *Regolamento per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area Unesco* (approvato con Delibera CC n. 54 del 30 luglio 2025) e ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.lgs. n. 59/2010 intende procedere secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità all'individuazione di operatori aventi i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'area UNESCO previo rilascio di nulla osta, secondo le modalità prescritte dal Regolamento sopra citato e secondo quanto specificato nel presente avviso.

Si precisa che la procedura di cui al presente avviso non è in alcun modo preordinata all'affidamento di un contratto pubblico di appalto e/o di concessione di cui al D.lgs. n. 36/2023 ma, unicamente, all'individuazione di operatori idonei all'esercizio di un'attività imprenditoriale all'interno dell'Area Unesco. Il Comune di Firenze si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'individuazione degli operatori per motivate ragioni, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente Avviso ha come finalità prioritaria il rilascio – in via sperimentale - di un numero massimo di 12 (dodici) nulla osta per ciascuno dei 2 (due) itinerari stabiliti dall'Amministrazione Comunale; non più di 3 nulla osta potranno essere rilasciati allo stesso soggetto.

Art. 2 – Soggetti che possono presentare domanda

Come previsto dal comma 1 dell'art. 3 del *Regolamento per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area Unesco*, potranno presentare domanda per il rilascio del nulla osta per lo svolgimento di attività di trasporto turistico, le Agenzie di Viaggio e turismo che intendono offrire, all'interno del pacchetto turistico destinato ai propri clienti, la possibilità di trasporto turistico secondo percorsi predefiniti dall'Amministrazione Comunale all'interno dell'area UNESCO, con mezzi nella disponibilità della stessa Agenzia, veicoli meglio specificati all'art. 3 del presente Avviso. Per agenzie di viaggio e turismo si intendono le imprese che hanno le caratteristiche, i requisiti, i doveri, gli adempimenti e il personale previsto al Titolo VI "Agenzia di Viaggio e turismo" della Legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024 "Testo unico sul turismo" (BURT n. 2, parte prima, del 08.01.2025).

Per l'esercizio dell'attività di trasporto e con le caratteristiche previste dal successivo comma 3, le Agenzie di viaggio e turismo possono essere proprietarie o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato a svolgere il servizio.

Art. 3 – Caratteristiche dei mezzi utilizzabili per l'attività di trasporto turistico.

L'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO (esclusa l'area del Parco delle Cascine) è consentito esclusivamente a mezzi elettrici immatricolati come 'navette turistiche', ai sensi dell'articolo 59 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285¹ e del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 193 del 9 ottobre 2015 e relativo allegato A.

¹ Art. 59 Dlgs 285/1992

Veicoli con caratteristiche atipiche

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.

2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

La “**navetta turistica**”, così come definita dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 9 ottobre 2015 n. 193, è un veicolo atipico, con motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, avente caratteristiche tecniche di cui all'allegato A del decreto ministeriale 193/2015.

L'esercizio dell'attività sarà possibile solo ed esclusivamente previo nulla osta da parte del Comune di Firenze nel rispetto delle condizioni, disposizioni, limiti e procedure di cui al *Regolamento per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area Unesco* e di quant'altro stabilito dal presente Avviso.

I soggetti interessati sono tenuti ad un'adeguata conoscenza delle norme di cui sopra ed a prendere visione dei luoghi dove deve essere effettuato il servizio e dei relativi percorsi – di cui all'art. 4 del presente Avviso - rendendosi così consapevoli delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esercizio dell'attività oggetto del presente Avviso.

Non è ammessa la voltura del nulla osta ed è fatto divieto di cessione e sub concessione dell'attività, fatte salve le ipotesi di cessione, affitto o conferimento d'azienda, scissione, fusione, trasformazione societaria e previo consenso dell'Amministrazione ai fini della comprova della permanenza dei requisiti, a pena di revoca del nulla osta.

La circolazione della navetta turistica è subordinata all'immatricolazione, con le modalità e le formalità previste dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 così come previsto dall'art 6 del DM n. 193 del 9.10.2015. Ai fini della circolazione su strada, la navetta turistica è assimilata ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3 DM n. 193 del 9.10.2015). Ogni veicolo costruito in serie definito «navetta turistica» deve possedere l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277, in conformità alle prescrizioni tecniche ivi indicate.

Inoltre, come previsto al comma 1 dell'art. 3 del *Regolamento per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area Unesco*, le 'navette turistiche' al fine di poter circolare in aree pubbliche devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) il mezzo deve essere nella disponibilità dell'agenzia di viaggio e turismo che ha venduto il pacchetto turistico all'interno del quale è disposto il servizio di trasporto;
- b) il conducente deve essere in possesso della patente B e di titolo abilitativo in relazione all'uso² ed essere collaboratore, dipendente e/o titolare dell'agenzia di viaggio e turismo a cui è intestato il mezzo;
- c) il mezzo deve essere omologato come veicolo atipico M1 Navetta Turistica – come già sopra riportato;
- d) il mezzo omologato deve essere conforme alle direttive europee sulla circolazione stradale e possedere, in perfetto stato e funzionamento, tutti gli accessori di sicurezza per la circolazione stradale: cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, frecce e clacson;
- e) sono ammessi esclusivamente mezzi omologati per il trasporto di massimo 8 persone escluso il conducente;
- f) sono ammessi esclusivamente mezzi di colore bianco.

Art. 4 – Itinerari previsti per lo svolgimento dell'attività di trasporto turistico

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del *Regolamento per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area Unesco*, l'esercizio di tale attività potrà svolgersi solo lungo gli itinerari A e B, secondo i seguenti percorsi:

a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

² Art. 7 Decreto Ministero delle Infrastrutture n. 193 del 09/10/2015

ITINERARIO A “Lungarni Ovest”

Piazzale Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, Il Prato, via Curtatone, lungarno Vespucci (con fermata), lungarno Corsini, Ponte a Santa Trinità, lungarno Guicciardini, lungarno Soderini, Ponte Vespucci, lungarno Vespucci, via Curtatone, il Prato, via Magenta, Corso Italia, piazzale Vittorio Veneto.

ITINERARIO B “Piazzale e Lungarni Est”

Piazza Ferrucci (lato Ser Ventura Monachi), Viale Michelangelo, Piazzale Michelangelo (con fermata), Viale Poggi, Via dei Bastioni, Via del Monte alle Croci, Viale Galilei, Via delle Porte Sante, Via del Monte alle Croci, Viale Galilei, Piazzale Michelangelo, Viale Michelangelo, piazza Ferrucci (lato Ser Ventura Monachi).

La variazione di tali itinerari, che dovesse rendersi necessaria a seguito di modifiche alla viabilità o situazioni non prevedibili, potrà essere disposta esclusivamente dall'Amministrazione Comunale, con provvedimento dirigenziale.

L'esercizio di tale attività potrà svolgersi solo lungo gli appositi itinerari sopra elencati (Itinerario A e B) e non prevede l'accesso all'area delimitata dalle seguenti vie e piazze: piazza Goldoni, via dei Fossi, piazza Ottaviani, piazza Santa Maria Novella sul lato prospiciente il Loggiato di San Paolo, via della Scala, via Santa Caterina da Siena, piazza della Stazione, Largo Alinari, via Nazionale, via Guelfa, via degli Alfani, via dei Pilastri, piazza Sant'Ambrogio, via dei Macci, via San Giuseppe, via delle Casine, via Tripoli, piazza Cavalleggeri, Corso dei Tintori, via dei Benci, Ponte alle Grazie, Lungarno Torrigiani, piazza Santa Maria Soprarno, via dei Bardi, via di San Niccolò, Porta San Miniato, via di Belvedere, piazzale di Porta Romana, piazza della Calza, via dei Serragli, piazza Nazario Sauro.

Art. 5 – Caratteristiche del nulla osta

Il nulla osta che verrà rilasciato dal Comune di Firenze – in via sperimentale - ha la durata di anni 1 (uno) dal momento del rilascio e l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocarlo o modificarne la durata, senza che i soggetti interessati abbiano nulla a pretendere, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Per ciascuno degli itinerari stabiliti all'art. 4 del presente Avviso, l'Amministrazione Comunale rilascerà – in via sperimentale – un numero massimo di 12 (dodici) nulla osta e non più di 3 (tre) nulla osta allo stesso soggetto.

Art. 6 – Requisiti per la partecipazione al presente Avviso

Il richiedente, alla data di invio della domanda di richiesta per il rilascio del/dei nulla osta – 15 ottobre 2025 - deve essere in possesso dei seguenti requisiti e dovrà pertanto dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) di possedere i requisiti previsti al Titolo VI della LRT 61/2025 , cioè di essere un'Agenzia di viaggio e turismo, in regola con la normativa antimafia;
- b) di possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente;
- c) di volersi dotare e/o disporre di almeno una (1) navetta turistica avente le caratteristiche previste all'art. 3 del presente Avviso; la navetta turistica potrà essere a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di comodato ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis Codice della Strada, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del Codice della Strada;
- d) di impegnarsi a instaurare un rapporto di lavoro con uno o più conducenti che dovranno avere la patente di guida della categoria B (art. 7 del Decreto Ministero dei Trasporti - 09/10/2015 - n. 193) e di titolo abilitativo in relazione all'uso;

e) di impegnarsi a contrarre un contratto di polizza assicurativa R.C.T. dovrà avere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 con limite per persona lesa e/o danni a cose pari a 1.500.000,00. La polizza dovrà avere come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto dell'appalto. Nel contratto di polizza deve essere indicato espressamente che l'Amministrazione Comunale (suoi amministratori e dipendenti) debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti e fermo restando che restano a carico dell'Agenzia di viaggio e turismo eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti. Deve essere compresa la RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o del personale di cui l'Agenzia si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte. Si evidenzia che nel caso in cui le polizze prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, queste dovranno essere gestite dalla Compagnia e non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato, rimanendo pertanto a carico dell'Assicurato. L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo l'Agenzia di viaggio e turismo da responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. L'Ente concedente verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili alla Società che prenderà in gestione quanto previsto dal presente Avviso e non coperti dalla sua polizza assicurativa. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere tra l'operatore e l'utente, nonché tra l'operatore, l'utente ed i terzi anche in relazione ad eventuali sinistri. Le Navette Turistiche in disponibilità e/o proprietà delle Agenzie dovranno essere assicurate in base alla ex legge 990 e sue successive modifiche.

Si precisa che all'atto della domanda i punti c), d) e e) sopra enunciati, dovranno essere solo dichiarati, impegnandosi a presentare la relativa documentazione entro il termine che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Prima del rilascio del nulla osta e comunque entro il termine tassativo stabilito e comunicato dall'ufficio competente al rilascio del nulla osta, i soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale dovranno presentare i seguenti documenti:

- la targa del veicolo immatricolato come Navetta Turistica che verrà utilizzato per il servizio;
- copia della relativa carta di circolazione;
- l'indicazione di un luogo fisico idoneo al rimessaggio dei veicoli (il luogo deve avere per destinazione le caratteristiche per lo stazionamento dei veicoli - nel nulla osta sarà precisato anche l'itinerario autorizzato per recarsi da/verso il rimessaggio);
- l'elenco dei conducenti che devono essere in possesso della patente B e di titolo abilitativo in relazione all'uso ed essere collaboratore, dipendente e/ titolare dell'Agenzia di viaggio e turismo a cui è intestato il mezzo;
- il contratto di polizza assicurativa R.C.T. dovrà avere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 con limite per persona lesa e/o danni a cose pari a 1.500.000,00. La polizza dovrà avere come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto dell'appalto. Nel contratto di polizza deve essere indicato espressamente che l'Amministrazione Comunale (suoi amministratori e dipendenti) debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti e fermo restando che restano a carico dell'Agenzia di viaggio e turismo eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti. Deve essere compresa la RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o del personale di cui l'Agenzia si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte. Si evidenzia che nel caso in cui le polizze prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, queste dovranno essere gestite dalla Compagnia e non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato, rimanendo pertanto a carico dell'Assicurato. L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto di assicurazione

(incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo l'Agenzia di viaggio e turismo da responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. L'Ente concedente verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili alla Società che prenderà in gestione quanto previsto dal presente Avviso e non coperti dalla sua polizza assicurativa. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere tra l'operatore e l'utente, nonché tra l'operatore, l'utente ed i terzi anche in relazione ad eventuali sinistri. Le Navette Turistiche in disponibilità e/o proprietà delle Agenzie dovranno essere assicurate in base alla ex legge 990 e sue successive modifiche.

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda

1. Gli operatori interessati dovranno presentare domanda compilando l'allegato 1 "Domanda per il rilascio del nulla osta per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'area UNESCO".
2. Il presente Avviso, nonché la Domanda per il rilascio del nulla osta per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'area UNESCO, potranno essere consultati e scaricati dalla Rete Civica del Comune di Firenze all'indirizzo <https://www.comune.firenze.it/impres-e-commerce>.
3. La domanda dovrà essere debitamente e correttamente compilata, senza che il compilatore ne alteri il formato, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente ovvero da parte di soggetto delegato per il procedimento; la domanda deve essere firmata digitalmente.
4. La domanda dovrà riportare il pagamento della marca da bollo di Euro 16,00 nel caso in cui il soggetto non sia esente ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017. L'avvenuto pagamento del bollo dovrà essere provato compilando i campi dedicati nell'istanza: codice univoco di 14 cifre, data e ora. Il soggetto istante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il codice univoco non è stato e non sarà utilizzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo per altri documenti.
5. La domanda di partecipazione è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
6. Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni rese tramite autocertificazione o atto sostitutivo di atto notorio alla sottoscrizione dell'istanza di richiesta alla presente Procedura, saranno controllate a campione. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito alla documentazione presentata.
7. **Il modulo di richiesta (allegato 1) dovrà essere inviato esclusivamente tramite PEC all'indirizzo : trasportoturistico@pec.comune.fi.it ; non saranno accettate le domande che arriveranno da un semplice account di posta elettronica, ma solo da indirizzi PEC.**
8. Per gli operatori economici che vogliono richiedere nulla osta per più navette turistiche e relativi itinerari dovranno presentare una sola richiesta indicando il numero dei mezzi (fino ad un massimo di 3) e i relativi itinerari.
9. **Le domande saranno accettate se pervenute il giorno mercoledì 15 ottobre 2025 solo ed esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00.**
10. **Le domande arrivate prima delle ore 9,00 e dopo le ore 13,00 saranno considerate irricevibili e inammissibili. Oltre i predetti termini non sarà ritenuta valida alcun'altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente.**
11. Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura **"AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI 24 NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO**

TURISTICO ALL'INTERNO DELL'AREA UNESCO". Si ricorda che ogni richiedente non può richiedere più di 3 (tre) nulla osta.

12. L'ordine di arrivo cronologico delle PEC inviate dai concorrenti contenenti la "Domanda per nulla osta per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'intero dell'area UNESCO" all'indirizzo trasportoturistico@pec.comune.fi.it formerà l'elenco provvisorio delle domande pervenute.
13. La prova del giorno e dell'ora di arrivo è certificata unicamente dal giorno e dall'ora di ricezione delle richieste nella casella di posta elettronica certificata del Comune di Firenze.
14. Dalle ore 8,00 di lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 14,00 di giovedì 9 ottobre 2025 il Comune di Firenze risponderà ad eventuali quesiti in merito a tale Avviso; le richieste di chiarimenti dovranno essere effettuate dai soggetti interessati alla seguente e-mail: info.trasportoturistico@comune.fi.it ; le risposte ai quesiti saranno fornite al soggetto richiedente via e-mail e saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione web <https://www.comune.firenze.it/impres-e-commerce> entro due giorni dal ricevimento della richiesta.

La documentazione richiesta ed elencata analiticamente nel modulo di presentazione/istanza è la seguente:

- a) dati dell'operatore: ditta-ragione sociale/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal legale rappresentante dell'impresa con copia fotostatica di un documento di identità;
- c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 6;
- d) dichiarazione resa nelle forme del DPR 445/2000 con la quale l'operatore dichiara di conoscere, aver compreso ed accettare le disposizioni del "Regolamento per l'esercizio delle attività di trasporto turistico all'interno dell'area UNESCO", prendendo atto che ciascun nulla osta potrà essere revocato per ragioni di interesse pubblico nell'ipotesi di criticità connesse alla circolazione e alla sosta dei dispositivi autorizzati o nell'eventualità di commesse violazioni del Codice della Strada, e delle suddette disposizioni normative e che nei casi di revoca del nulla osta, non potrà esser vantato alcun diritto o pretesa di sorta, né risarcimento di alcun danno;
- e) dichiarazione resa nelle forme del DPR 445/2000 con la quale l'operatore dichiara di essere una agenzia di viaggio e turismo e di rispettare quanto previsto al Titolo VI "Agenzia di Viaggio e turismo" della Legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024 "Testo unico sul turismo" (BURT n. 2, parte prima, del 08.01.2025);
- f) indicazione del numero dei mezzi e dell'itinerario previsto al comma 4 dell'art. 2 del *Regolamento per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area Unesco*.

Art. 8 – Formazione dell'elenco delle domande pervenute

Come previsto all'art.7 del presente Avviso l'elenco per il rilascio dei 12 nulla osta per l'Itinerario A e i 12 itinerari per l'itinerario B, verrà formata in base al solo ordine cronologico dell'arrivo delle PEC da parte del richiedente alla PEC del Comune di Firenze.

L'elenco provvisorio generato solo dall'arrivo cronologico delle richieste sarà pubblicata sul sito del Comune di Firenze entro mercoledì 22 ottobre 2025 nella sezione <https://www.comune.firenze.it/impres-e-commerce>.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere ulteriori informazioni, integrazioni e chiarimenti al richiedente; tale richiesta verrà inoltrata via PEC e il richiedente avrà massimo 10 giorni di tempo per poter presentare quanto richiesto all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale approverà con proprio provvedimento il rilascio dei 12 nulla osta per ciascun itinerario a conclusione dell'istruttoria e delle relative verifiche.

Art. 9 – Modalità di svolgimento dell'attività ed obblighi del titolare del nulla osta

Nell'espletamento dell'attività, gli operatori autorizzati dovranno garantire i seguenti standards minimi prestazionali e dovranno assumersi i seguenti obblighi:

- a) pulizia e manutenzione del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant'altro necessario al suo normale svolgimento, nel rispetto della normativa igienico – sanitaria e sulla sicurezza;
 - b) attenersi al percorso per il quale è stato rilasciato il nulla osta;
 - c) adeguata informazione all'utenza sul percorso;
 - d) far operare personale qualificato ed in possesso della patente prevista per la navetta turistica;
 - e) osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;
 - f) sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 e del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni ed inviare all'Amministrazione, copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione;
 - g) regolarità e puntualità dell'attività provvedendo a comunicare tempestivamente agli utenti, all'Amministrazione Comunale, eventuali sospensioni con relative motivazioni e data di ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il viaggio debba essere sospeso, il titolare ha l'obbligo di adoperarsi per evitare che l'utenza subisca ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento del luogo di discesa in completa sicurezza;
 - h) utilizzare per l'attività di trasporto solamente il/i veicolo/i autorizzati, salvo sostituzione per avaria, vendita ecc., da comunicare prontamente e formalmente all'Amministrazione Comunale.
- Gli operatori autorizzati dovranno inoltre:
- a) svolgere l'attività secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità, decoro, ed attivare un servizio di gestione reclami degli utenti;
 - b) tenere a bordo della navetta turistica il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale ed ogni altro documento utile ai fini di controllo da parte delle Autorità competenti;
 - c) manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed onere in caso di eventuali danni a persone o cose verificatisi nel corso dell'esercizio dell'attività;
 - d) sospendere l'attività in occasione di eventi atmosferici avversi di notevole entità (Allerta Meteo Arancione);
 - e) tenere comportamenti di guida tali da non creare danni a persone e cose e monumenti.
 - f) far salire e scendere i clienti dalle navette turistiche, previa prenotazione del servizio all'agenzia, solo nel punto di partenza e di conclusione dell'itinerario. Non sono ammesse né soste né fermate intermedie lungo il percorso, ad eccezione di quelle espressamente previste dagli itinerari (lungarno Vespucci – itinerario A - e Piazzale Michelangelo – Itinerario B);
 - g) la navetta turistica, quando, per motivi diversi dal servizio turistico, transiti o soste in strade diverse da quelle dell'itinerario ed all'interno del centro abitato di Firenze, dovrà esporre un cartello ben visibile di “Fuori Servizio” ed è fatto tassativo divieto di far salire persone a bordo estranee all'agenzia turistica o di viaggio;
 - h) quando per motivi di forza maggiore sia necessario sostituire il veicolo per garantire il servizio, il titolare del nulla osta ha l'onere di comunicare preventivamente all'ufficio competente per il suo rilascio, la targa del veicolo sostituito e quella del veicolo che verrà utilizzato in sostituzione.

In ogni caso dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel *Regolamento per l'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area Unesco*.

Si ricorda che entro il 1° aprile 2026 i conducenti dei mezzi adibiti all'attività di trasporto turistico dovranno munirsi dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica oppure – in alternativa – a bordo del mezzo, durante l'effettuazione del servizio, da tale data dovrà essere presente una persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica.

Sia la guida turistica che l'accompagnatore turistico devono avere le caratteristiche previste rispettivamente nel Capo 1 (artt. 92-94), Capo 2 (artt. 95-99) e agli artt. 100 e 101 del Titolo VIII "Professione Turistiche" della Legge Regionale n. 61/2025.

Art. 12 – Sospensione e revoca del nulla osta - Sanzioni

1. L'Amministrazione Comunale tramite si riservano di effettuare i controlli e le ispezioni necessarie per verificare la regolarità e la correttezza del trasporto svolto dagli operatori titolari del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora nel corso dei controlli emergano irregolarità, l'Amministrazione Comunale notificherà le relative contestazioni all'operatore assegnando un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, sospendendo in via cautelare il nulla osta fino a regolarizzazione. Nel caso in cui l'operatore non provveda a sanare le irregolarità entro il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale revocherà la validità del nulla osta alla circolazione della navetta turistica.

Il nulla osta per l'esercizio della navetta turistica può altresì essere revocato in qualsiasi momento oltre che per ragioni di interesse pubblico, nel caso in cui:

- a) il titolare perda i requisiti di ordine generale e tecnico professionale richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) il titolare non rispetti i percorsi ed i punti di sosta autorizzati o commetta altre gravi irregolarità nello svolgimento del trasporto;
- c) il servizio sia svolto da soggetto diverso rispetto a quello autorizzato ovvero ceda in tutto o in parte l'autorizzazione e/o l'attività autorizzata a terzi sotto qualsiasi forma, salve le ipotesi di cessione, affitto, conferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria a condizione, in tali ipotesi, del preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale ai fini della comprova della permanenza dei requisiti;
- d) il titolare risulti responsabile di reiterato inadempimento agli oneri e impegni previsti dal presente avviso come risultante dalle contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- e) il titolare non attivi il trasporto entro la data che verrà stabilita dall'Amministrazione o lo sospenda senza motivo durante il periodo di validità del nulla osta;

In caso di sospensione e/o revoca per inadempimento il titolare non avrà diritto ad alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale che potrà procedere, per il periodo residuo, al rilascio di nuovo nulla osta ad altro operatore, previo scorrimento dell'elenco delle domande pervenute.

2. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada e dagli articoli 89 e 90 della LRT 61 del 31.12.2024, a carico dei soggetti muniti di nulla osta è prevista la sanzione in misura ridotta, a norma dell'art. 16, comma 2 della L. 24 novembre 1981 n. 689, di euro 500,00 (cinquecento) per i seguenti casi:

- a) attività di trasporto turistico all'interno dell'Area UNESCO fuori dai percorsi predeterminati;
- b) attività di trasporto turistico all'interno dell'Area UNESCO con veicoli diversi dalla navetta turistica;
- c) attività di trasporto turistico che prende a bordo o fa scendere clienti fuori dagli spazi consentiti dall'itinerario.

Negli altri casi previsti dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa nella misura di 160 euro.

In caso di due (2) violazioni del comma 1 nell'arco di 365 gg. da parte di soggetto destinatario di Nulla Osta è prevista la sanzione accessoria della sospensione del Nulla Osta per gg. 10. Qualora incorra in tre (3) violazioni nell'arco di 365 gg. la sospensione sarà di gg. 20. In caso di 4 (quattro) violazioni o più nell'arco di 365 gg. il Nulla Osta verrà definitivamente ritirato.

Nel caso di servizio di trasporto turistico completamente abusivo, svolto in assenza di Nulla Osta o mediante l'utilizzo di forme di lavoro irregolari è prevista la misura del sequestro amministrativo ai fini della confisca del mezzo, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

Art. 13 – Norma di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. Il titolare del nulla osta dovrà osservare oltre alle condizioni del presente avviso, la regolamentazione nazionale, regionale e comunale ove applicabile.

Art. 14 – Pubblicità

Il presente avviso è integralmente pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze Trasparenza/bandi di gara e contratti all'indirizzo: <https://www.comune.firenze.it/imprese-e-commerce>.

Art. 15 - Informazioni sulla Procedura

1. Le eventuali informazioni sull'Avviso possono essere richieste alla E.Q. Sviluppo Economico, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: info.trasportoturistico@comune.fi.it nei tempi e modi già individuati al comma 14 dell'art. 7.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo, Dott. Valerio Cantafio Casamaggi;
3. L'autorità giudiziaria competente per ogni controversia riguardante la presente Procedura è il Foro di Firenze.

Art. 16 - Informativa sulla privacy

1. Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati EU n. 2016/679, si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all'espletamento della presente procedura. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge. I dati potranno essere comunicati:
 - a. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti relativi alla presente Procedura, nei limiti consentiti dalla normativa in materia;
 - b. agli Enti pubblici per lo svolgimento dei controlli e degli adempimenti conseguenti la presente procedura. Il nominativo dell'aggiudicatario e il contributo eventualmente erogato saranno diffusi tramite il sito internet www.comune.fi.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Albo Beneficiari.
2. I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Al concorrente, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui al Capo III del GDPR 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Titolare del trattamento è il Comune di Firenze – Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria – Firenze. Con la presentazione della proposta progettuale, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Allegati parte integrante della presente Procedura

La presente Procedura e gli allegati sono disponibili in Rete Civica del Comune di Firenze al seguente indirizzo: <https://www.comune.firenze.it/imprese-e-commerce>.

Firenze, 01.10.2025

Il Direttore
Dott. Valerio Cantafio Casamaggi